93 Dono
Enrico Alini
1/XVIII
A
120
69.
XI

STATUTO ORGANICO

DELLA

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

PER AMMALATI

IN TRIESTE.

Istituto delle Piccole Industrie
Artigianato per Trieste, Istria e Carnaro
Misc. 27
GENERALE
IV. TS
8.1A
0120
BCO 182745

TRIESTE
EDITRICE: LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO PER AMMALATI.
1865.

N° 69.

BIB. GENERALE
UNIV. TS
1/18./A
0120

N.INV.:BGA 102745

STATUTO ORGANICO

DELLA

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO

PER AMMALATI

IN TRIESTE.

ASSOCIAZIONE TRIESTINA
PER
ARTI ED INDUSTRIA

TRIESTE
Editrice: LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO PER AMMALATI.
1865.

TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO.

§ 1. Lo scopo dell' associazione si è quello dell' assistenza reciproca dei membri che si ammalano e di contribuire in caso di morte un importo per le spese dei funerali.

§ 2. Può far parte di quest'associazione ognuno qui domiciliato senza distinzione di nazionalità, di religione, di stato e di sesso.

§ 3. Sono ammissibili quegli individui sani di corpo e di mente e di fama incensurata, dall'età dei 21 a 50 anni inclusivamente, che s' insinuano all' ufficio dell'associazione o ad un membro del Comitato.

§ 4. Ogni socio paga alla cassa a titolo di buona entrata fiorini 1 e soldi 60 V. A. e fior. 6 annui anticipati, ripartibili, volendo, anche in rate mensili antecipate di 50 soldi V. A.

§ 5. Ogni socio che si ammala s'insinua all' uffizio dell' associazione, e riceve, tosto che il medico dell' associazione avrà riconosciuto e notificato in iscritto il suo stato di malattia al Comitato, sempre però dal terzo

giorno in poi, un sussidio di 70 soldi al giorno fino a che sia ristabilito in salute. Cessa però il giornaliero soccorso, tostochè il medico dell'associazione dichiarasse, ed una commissione medica confermasse, che la malattia sia passata ad uno stato cronico o d'invalidità.

§ 6. Se un socio muore, la sua famiglia o i suoi eredi ricevono f. 25 V. A., con cui sovvenire alle spese del funerale.

§ 7. Il diritto del socio alla giornaliera sovvenzione ed alla contribuzione per la spesa funeraria principia tre mesi dopo la sua aggregazione all'associazione.

§ 8. Cessano di far parte dell'associazione e non hanno diritto alcuno ad indennizzo, quei socii che sono morosi nel pagamento, che simulano malattie, che per la loro condotta immorale, per essere stati colpevoli di crimine o delitto, o per offese al Comitato venissero da questo dichiarati indegni di appartenere all'associazione. Malattie acquisite, come pure lesioni corporali provenienti dall'aver avuto parte attiva nelle risse, non dànno alcun diritto ai soccorsi di cui nei §§ 5 e 6.

§ 9. In caso di malattie predominanti o altri avvenimenti impreveduti, resta al Comitato riservato il diritto di accordare un provvisorio proporzionato aumento della mensile contribuzione corrispondente alle circostanze.

§ 10. La Società è diretta da un Comitato, a tenore di un apposito regolamento interno.

§ 11. Le eventuali controversie fra i socii ed il Comitato, vengono rimesse all' arbitraggio di due persone estranee alla Società e scelte dalle parti in contesa, e questi due in caso di discrepanza, eleggono fra di loro una terza persona, il cui giudizio sarà inappellabile.

§ 12. Ogni socio riceve all' atto dell' iscrizione il presente Statuto col Regolamento interno, nonchè un libretto d' associazione, perchè in esso si comprovino i pagamenti effettuati. Chi lo perde è tenuto a provvedersi di un altro a proprie spese.

REGOLAMENTO INTERNO
dell' associazione di mutuo soccorso per ammalati in Trieste.

§ 1. L' associazione è rappresentata e diretta da un Comitato di 12 membri, eletti per ischede dal Congresso generale degli ascritti per maggioranza relativa di voti. Questi 12 membri eleggono nella prima loro seduta dal loro mezzo, per maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Vice-presidente ed il Cassiere, che col Segretario formano il corpo esecutivo, mentre gli altri 9 membri effettivi del Comitato formano il corpo deliberativo dell' associazione.

§ 2. Cessa di far parte del Comitato quel membro che manca d' intervenire senza valido motivo a tre sedute di seguito, e vi subentra in sua vece il primo sostituito (§ 3.)

§ 3. Quei tre membri che ottengono il maggior numero di voti dopo i 12 eletti, sono membri sostituti del Comitato, ed in caso di mancanza o di rifiuto d' uno o più membri effettivi subentrano in sua o loro vece secondo l' ordine del numero di voti.

§ 4. Il Congresso generale elegge fra i membri dell' associazione due revisori per l' esame dell' annuale bilancio e della gestione.

§ 5. Il Comitato nomina due medici rimunerati, che devono pure essere membri dell' associazione.

§ 6. Spetta pure al Comitato la nomina fra i Socii, del Segretario e dell' Esattore, entrambi stipendiati. I decreti di nomina come tutti gli altri documenti sono firmati dal Presidente e dal Cassiere.

§ 7. Il Comitato ricerca alcuni membri di sua fiducia perchè s' interessino a visitare i socii ammalati, che vengono loro indicati dal Cassiere, onde diano poi relativi rapporti all' uffizio dell' associazione.

§ 8. Il Presidente convoca il Comitato in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi, ed a richiesta d' un terzo del Comitato anche in sedute straordinarie. Le sedute sono legali quando v'intervengono almeno 7 membri compreso il Presidente. Su ogni seduta viene tenuto dal Segretario regolare protocollo. In macanza del Presidente e del Vice-presidente presiede il Cassiere.

§ 9 Ogni anno esce per anzianità la quarta parte del Comitato. I sortiti possono essere rieletti.

§ 10. Il Congresso generale dei socii ha luogo in una delle prime domeniche di gennaio d' ogni anno, L' invito al Congresso viene fatto mediante pubblici affissi e mediante inserzione in qualche foglio locale. I socii che non v' intervengono si ritengono consenzienti alle deliberazioni che per maggioranza relativa di voti vengono prese dagli intervenuti. Sulle pertrattazioni del Congresso viene esteso un regolare protocollo.

§ 11. Il deposito in danari della Cassa non dovrà superare mai i fiorini duecento (200), mentre importi maggiori dovranno essere posti a

frutto al Monte civico commerciale, o in obbligazioni del prestito della città di Trieste.

§ 12. Ogni pagamento della Cassa fatto dai membri, nonchè ogni versamento fatto dall' Associazione seguirà nel locale della stessa, verso ricevuta da notarsi nel rispettivo libretto d' Associazione.

§ 13. Qualche giorno prima del Congresso generale, il Comitato esamina il bilancio presentato dal Cassiere e corredato dai Revisori, contenente un' esatta specificazione degl' introiti e delle spese dell' intero anno che principia col 1.° gennaio.

§ 14. Nella seduta che precede quella del Congresso generale il Comitato ordina la pubblicazione in istampa dell' elenco dei socii esistenti alla fine dell' anno, onde sia distribuito al Congresso, affinchè i socii intervenuti possano da esso fare la scelta di quelli che intendono eleggere a membri del Comitato.

§ 15. Se in pratica si avesse da rilevare l' indispensabilità di modificare lo Statuto o il Regolamento, resta autorizzato il Comitato a farlo, salvo l'approvazione del Congresso generale e la sanzione delle competenti Autorità.

N.° 4424—XI—150.
Visto ed approvato
dall' I. R. Luogotenenza pel Litorale.
Trieste li 13 aprile 1865.

Kellersperg m. p.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
BIBLIOTECA GENERALE
B. G. 102745

Tipografia del Lloyd Austriaco in Trieste.